



ORIGINE DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 775/2018 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.



Il Legislatore europeo è stato più volte chiamato a normare un importante ambito: quello dell'etichettatura alimentare. Dallo scopo iniziale di assicurare la libera circolazione delle merci nell'Unione Europea, oggi le informazioni da inserire nelle etichette degli alimenti sono studiate soprattutto per migliorare l'informazione e la tutela del consumatore.

Il regolamento UE 1169/2011 definisce principi, requisiti e responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolar modo, la loro etichettatura, definendo gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione.

L'art. 26, par. 3, del citato regolamento stabilisce norme e requisiti generali per l'indicazione del paese d'origine o luogo di provenienza e precisa "quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:



- a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;
- b) oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento."

L'applicazione di tali requisiti è sottoposta all'adozione di un atto di esecuzione.

Dopo una lunga attesa, il **29 maggio 2018** è stato **pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 775/2018 che definisce le modalità di applicazione del citato art. 26, paragrafo 3. Tale normativa trova applicazione quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo (come diciture, illustrazioni, simboli o termini) e non corrisponde a quello del suo ingrediente primario.**



Il Regolamento stabilisce due modalità per indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario.

La prima modalità è indicata nell' art. 2, lett. a) che consente di indicare l'origine con diversi livelli di precisione, dalla genericità più estrema fino al dettaglio locale:

- "UE", "non UE" o "UE e non UE"; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;
- uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali.

La seconda modalità è stabilita dall'art. 2, lett. b) che indica la possibilità di utilizzare una dicitura come: «*nome dell'ingrediente primario non proviene da paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento*» o altra dicitura di pari significato.



Per fare un esempio di applicazione, l'etichetta di una mozzarella che riporti uno stemma tricolore deve precisare la provenienza del latte se non coincide con il Paese di lavorazione. Lo stesso *dovrebbe* valere per tutti quei prodotti che dal punto di vista lessicale suggeriscono l'origine di un alimento (*Italian Sounding*). In realtà il Regolamento prevede delle esclusioni, infatti **non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma di Regolamenti UE o in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche.**



La norma è entrata in vigore il 1 Giugno 2018 e sarà applicabile dal 1 aprile 2020, con facoltà di smaltire le scorte dei prodotti etichettati o immessi in commercio entro tale data. **Tra qualche anno non si esclude l'aumento di controversie da parte degli stakeholder e quindi maggiori spese legali da mettere in bilancio.**

Il Regolamento è consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:131:FULL&from=IT>